



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto n. 187 - 2018

Oggetto: Regolamento per i corsi ordinari della
Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia

Publicato all'Albo in data 30 ottobre 2018

IL RETTORE

- **VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- **VISTO** lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 febbraio 2018;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 22 ottobre 2018;
- **VISTA** la delibera del 25 ottobre 2018 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento in oggetto;
- **ATTESA** la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento per i corsi di ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo della Scuola.

Pavia, 30 ottobre 2018

IL RETTORE

prof. Michele Emilio Massimo Di Francesco



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO PER I CORSI ORDINARI
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA**



Sommario

| | |
|---|----|
| TITOLO I ATTIVAZIONE ED ARTICOLAZIONE INTERNA | 4 |
| Art. 1 - Finalità | 4 |
| Art. 2 - I Corsi ordinari | 4 |
| Art. 3 - Articolazione dei Corsi ordinari | 4 |
| Art. 4 - Titoli di studio | 4 |
| Art. 5 - Le Classi accademiche | 5 |
| TITOLO II MODALITÀ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE | 5 |
| Art. 6 - Ammissione ai Corsi ordinari | 5 |
| Art. 7 - Modalità di ammissione al ciclo di studi triennale di primo livello o ciclo unico | 5 |
| Art. 8- Modalità di ammissione al ciclo di studi biennale di secondo livello | 6 |
| Art. 9 - Iscrizione ai Corsi ordinari | 6 |
| Art. 10 - Cambio di Corso di laurea e/o di Classe al termine del primo anno | 6 |
| TITOLO IV OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ALLIEVI | 7 |
| Art. 11 - Obblighi degli Allievi | 7 |
| Art. 12 - Diritti degli Allievi | 8 |
| TITOLO V CARRIERA INTERNA | 9 |
| Art. 13 - Attività dei Corsi ordinari | 9 |
| Art. 14 - Passaggio d'anno | 10 |
| Art. 15 - Ammissione sotto condizione | 10 |
| Titolo VI TESI ED ESAMI FINALI | 11 |
| Art. 16 - Tesi finale: tipologia | 11 |
| Art. 17 - Regole per la predisposizione delle tesi finali | 11 |
| Art. 18 - Esami finali | 12 |
| Art. 19 - Norme finali | 12 |



TITOLO I

ATTIVAZIONE ED ARTICOLAZIONE INTERNA

Art. 1 - Finalità

1. Sulla base della propria autonomia e nel quadro della vigente normativa europea e nazionale, con il presente Regolamento la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, di seguito "Scuola", disciplina l'attivazione dei Corsi ordinari e lo svolgimento della didattica.
2. Spetta ai Presidi e ai Consigli di Classe di cui agli artt. 32 e 33 dello Statuto osservare ed applicare il presente Regolamento, rilevare le innovazioni della normativa europea e nazionale ad esso pertinenti e proporre agli Organi di governo della Scuola le eventuali modifiche.

Art. 2 - I Corsi ordinari

1. La Scuola attiva, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, Corsi ordinari per Allievi iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico, dell'Università di Pavia o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola stessa.
2. I Corsi ordinari afferiscono alle Classi previste dall'art. 1 dello Statuto e gli insegnamenti attivati possono svilupparsi negli ambiti disciplinari delle scienze umane, delle scienze sociali, delle scienze biomediche, delle scienze naturali e matematiche e delle scienze e tecnologie.
3. I Corsi ordinari, conformemente all'art. 40 dello Statuto, arricchiscono e ampliano il percorso formativo seguito dagli Allievi presso l'Università di appartenenza.

Art. 3 - Articolazione dei Corsi ordinari

1. L'attività dei Corsi ordinari è articolata in anni accademici.
2. I Corsi ordinari si strutturano secondo le seguenti modalità:
 - a. ciclo di studio quinquennale riservato agli Allievi iscritti ad un Corso di laurea magistrale a ciclo unico. Il ciclo di studio è di sei anni per gli Allievi iscritti al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
 - b. ciclo di studio triennale di primo livello riservato agli Allievi iscritti ad un corso di laurea triennale;
 - c. ciclo di studio biennale di secondo livello (quarto e quinto anno) riservato agli Allievi iscritti ad un corso di laurea magistrale biennale.

Art. 4 - Titoli di studio

1. Al termine dei differenti cicli di studio la Scuola rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a. diploma di licenza a ciclo unico. Tale diploma viene rilasciato agli Allievi che hanno soddisfatto tutti gli obblighi relativi ai Corsi ordinari ed hanno conseguito la laurea magistrale a ciclo unico
 - b. diploma di licenza triennale di primo livello. Tale diploma viene rilasciato agli Allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al ciclo di studio triennale di primo livello dei Corsi ordinari, hanno conseguito la laurea e superato l'esame finale al termine del terzo anno;
 - c. diploma di licenza biennale di secondo livello. Tale diploma viene rilasciato agli Allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al ciclo di studio biennale di secondo livello dei Corsi ordinari, hanno conseguito la laurea magistrale



Art. 5 – Le Classi accademiche

1. Gli Allievi dei Corsi ordinari afferiscono ad una delle due Classi di Scienze umane e della vita o Scienze, tecnologie e società a seconda del corso di laurea, corso di laurea magistrale o corso di laurea a ciclo unico dell'Università cui l'Allievo è iscritto.
2. La Classi sono articolate in Ambiti disciplinari, a cui afferiscono corsi di laurea sulla base della Linee guida deliberate dal Senato Accademico sentiti i Consigli di Classe.

TITOLO II

MODALITÀ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE

Art. 6 – Ammissione ai Corsi ordinari

1. L'ammissione ai Corsi ordinari della Scuola IUSS avviene, ex art. 40, comma 3, dello Statuto, per concorso nazionale, esclusivamente sulla base di criteri di merito. I concorsi per titoli ed esami banditi annualmente dalla Scuola sono finalizzati a valutare l'idoneità complessiva del candidato (motivazione, conoscenze di base nelle discipline prescelte, formazione generale, attitudine alla ricerca, capacità critica).
2. Il bando di concorso è predisposto congiuntamente dai Presidi delle due Classi e approvato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, dal Senato accademico, previa verifica dei presupposti di sostenibilità economica da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Il bando stabilisce i posti messi a concorso, i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento delle prove per l'ammissione al ciclo di studi di primo e secondo livello.
4. Possono partecipare al concorso cittadini italiani e stranieri iscritti o che intendano iscriversi al primo anno di un corso di laurea istituito presso l'Università di Pavia o altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola.
5. Ammissioni ad anni successivi possono essere previste solo per Allievi di altre Scuole Superiori ad Ordinamento Speciale italiane o equivalenti straniere.
6. I candidati sono ammessi ai Corsi ordinari della Scuola secondo l'ordine di graduatoria compilato dalla Commissione di concorso di cui ai successivi artt. 7 e 8, fino alla concorrenza del numero di posti messi a bando.

Art. 7 – Modalità di ammissione al ciclo di studi triennale di primo livello o ciclo unico

1. Il concorso per l'ammissione al ciclo di studi triennale di primo livello o ciclo unico dei Corsi ordinari prevede due prove scritte.
2. Le prove scritte, svolte dai candidati in forma anonima, consistono nello svolgimento di due tracce scelte dal candidato tra quelle proposte dalla Commissione giudicatrice.
3. Le tracce, a scelta della Commissione, potranno consistere in un tema e/o in una serie di esercizi.
4. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta congiunta dei Presidi delle due Classi, sentiti i rispettivi Consigli di Classe, ed è composta da un minimo di quattro docenti universitari italiani o stranieri.
5. Il voto finale di graduatoria sarà pari alla somma dei punteggi riportati dai candidati nelle due prove. La Commissione può svolgere una parte della propria attività articolandosi in sottocommissioni. Le ammissioni sono deliberate in seduta plenaria.



6. La valutazione degli elaborati deve svolgersi in modo da assicurare l'anonimato del candidato fino alla definitiva attribuzione del voto a tutti gli elaborati.

7. I candidati, salvo i casi in cui siano iscritti a Università convenzionate diverse dall'Università degli Studi di Pavia, devono presentare domanda di ammissione ed essere ammessi sia alla Scuola sia ad almeno un Collegio di merito, secondo le modalità previste dai rispettivi bandi di concorso, e/o concorrere all'assegnazione dei posti presso le strutture EDiSU di Pavia cui intendano accedere, secondo le convenzioni in essere.

8. L'ammissione al ciclo di studi triennale di primo livello o ciclo unico dei Corsi ordinari è subordinata all'ammissione ad almeno un Collegio universitario, salvo i casi in cui siano iscritti a Università convenzionate diverse dall'Università degli Studi di Pavia,

Art. 8- Modalità di ammissione al ciclo di studi biennale di secondo livello

1. Si accede al primo anno del ciclo di studio biennale di secondo livello dei Corsi ordinari superando un concorso nazionale articolato in una valutazione dei titoli e in un colloquio.

2. I candidati, qualora non già ammessi ad un Collegio, devono presentare domanda di ammissione sia alla Scuola sia al Collegio o ai Collegi cui intendano accedere, secondo le modalità previste dai rispettivi bandi di concorso.

3. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta congiunta dei Presidi delle due Classi, sentiti i rispettivi Consigli di Classe, ed è composta da almeno quattro docenti della Scuola e attribuisce collegialmente il punteggio ai titoli e al colloquio.

4. La votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e dalla votazione ottenuta nel colloquio.

5. Possono presentare domanda tutti coloro che conseguono la laurea di primo livello entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso. I candidati che non abbiano ancora conseguito la laurea di primo livello all'atto di candidatura dovranno indicare la data in cui sarà ottenuta.

6. L'ammissione al primo anno del ciclo di studio biennale di secondo livello dei Corsi ordinari è subordinata all'ammissione ad almeno un Collegio universitario, salvo i casi in cui siano iscritti a Università convenzionate diverse dall'Università degli Studi di Pavia. In caso di vincita del posto presso più di un Collegio, il candidato può scegliere il Collegio cui accedere.

Art. 9 - Iscrizione ai Corsi ordinari

1. I vincitori di concorso si iscriveranno ai Corsi ordinari secondo i termini fissati dal bando di concorso.

2. L'accesso dei vincitori di concorso ai Collegi è disciplinato dai relativi bandi di concorso.

Art. 10 - Cambio di Corso di laurea e/o di Classe al termine del primo anno

1. Nel caso in cui, al termine del primo anno, l'Allievo cambi Corso di laurea e questo, ai sensi del precedente art. 5, comporti l'afferenza ad una Classe o Ambito diversi da quelli di ammissione, i Presidi delle due Classi, se entrambe interessate, o il solo Preside della Classe di afferenza decidono circa l'attribuzione ad una Classe o Ambito diversi in base a quanto deliberato dall'Università e all'adempimento degli obblighi interni.



2. Qualora il cambio di corso di laurea venga approvato con reinscrizione al primo anno, all'Allievo sarà corrisposto il premio di studio per il primo anno soltanto una volta.

3. Se il cambio di corso di laurea in Università non comporta il cambio di Classe o Ambito e consente l'iscrizione al secondo anno, è sufficiente una comunicazione formale da parte dell'Allievo.

TITOLO IV

OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ALLIEVI

Art. 11 - Obblighi degli Allievi

1. Gli Allievi sono tenuti a partecipare attivamente alla vita culturale della Scuola in tutte le sue forme.
2. Per conservare la qualifica di Allievo dei Corsi ordinari, è necessario, a pena di decadenza e fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo art. 15, adempiere i seguenti obblighi:
 - a. sostenere ogni anno accademico, entro il 31 dicembre successivo, tutti gli esami dei corsi interni previsti dalla Scuola;
 - b. sostenere ogni anno, entro la sessione invernale, tutti gli esami previsti dal piano di studi del corso cui si è iscritti presso l'Università oppure conseguire almeno 60 CFU;
 - c. frequentare le attività seminariali;
 - d. raggiungere, in tutti gli esami universitari ed interni, la votazione di almeno 24 su 30 e, nel complesso, una media per anno accademico di 27 su 30 (la media è unica, calcolata considerando sia gli esami universitari che quelli interni);
 - e. laurearsi in corso; limitatamente agli iscritti ai corsi di laurea triennali, laurearsi entro il termine perentorio del 31 dicembre. Gli Allievi devono inoltre conseguire il proprio diploma di licenza, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18, comma 3, entro l'ultima seduta di diploma prevista;
 - f. se iscritto all'Università di Pavia, mantenere il posto presso una struttura collegiale, secondo quanto previsto e stabilito dai regolamenti e dagli organi di governo delle singole strutture. Nel caso in cui l'Allievo decida di lasciare il Collegio o venga espulso dallo stesso, il Rettore del Collegio invia alla Scuola una comunicazione in merito e il Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Classe di afferenza e ascoltato l'Allievo, delibera sul mantenimento dello status di Allievo dei Corsi ordinari.
 - g. frequentare i corsi interni e le attività seminariali con assiduità, adempiendo alle attività di studio e ricerca richieste. Per i corsi interni è consentito al massimo il 25% di assenze. In caso di superamento della predetta percentuale, l'Allievo non sarà ammesso all'esame, fatta eccezione per i casi disciplinati all'art. 13;
 - h. redigere le tesi finali come previsto dai successivi artt. 16 e seguenti e discuterle innanzi ad una commissione nominata dalla Scuola;
 - i. sostenere i colloqui previsti innanzi ad una commissione di Classe. Il numero dei colloqui durante il ciclo di studi, l'oggetto e le modalità di svolgimento vengono stabiliti dal Consiglio di Classe con propria delibera.
3. Gli Allievi sono altresì tenuti a rispettare tutte le procedure e le scadenze indicate all'inizio e durante l'anno accademico dal Preside della Classe e dagli Uffici e ad informarsi sui regolamenti emanati dalla Scuola.



Art. 12 – Diritti degli Allievi

1. Agli Allievi dei Corsi ordinari è corrisposto, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, un premio di studio annuale, che può prevedere diverse tipologie, la cui misura è stabilita dal Consiglio di Amministrazione federato.
2. Le tipologie di premio di studio sono:
 - copertura totale dei costi di residenzialità in Collegio, grazie al contributo congiunto della Scuola e dei Collegi, con connessa esenzione dalla contribuzione universitaria grazie alla collaborazione con l'Università di Pavia;
 - copertura parziale dei costi di residenzialità in Collegio e della contribuzione universitaria;
3. La corresponsione del premio è subordinata alle seguenti regole e condizioni:
 - a. il premio è corrisposto sulla base dell'adempimento degli obblighi previsti dal precedente art. 11 e riferiti all'anno accademico precedente. Agli Allievi del 1° anno del ciclo di primo e secondo livello il premio è corrisposto in quanto vincitori del concorso mentre ai Diplomandi il premio non viene corrisposto;
 - b. l'Allievo deve essere attivo al momento del pagamento del premio con l'eccezione dei Diplomandi del terzo anno che non si iscrivono ad una laurea specialistica presso l'Università di Pavia.
 - c. in caso di passaggio di classe ripetendo il 1° anno, il premio è corrisposto comunque una sola volta, a condizione che siano stati adempiuti tutti gli obblighi previsti.
4. Gli Allievi partecipano al governo della Scuola attraverso propri rappresentanti, come regolato nello Statuto.
5. Gli Allievi valutano la didattica erogata dalla Scuola attraverso appositi questionari. Dopo aver seguito un corso interno, gli Allievi sono invitati a compilare, on-line e in forma anonima, un questionario di valutazione. I risultati aggregati dei questionari vengono periodicamente analizzati dal Nucleo di Valutazione federato, dal Presidio Qualità e dalla Commissione paritetica.
6. Subordinatamente alle disponibilità di bilancio, la Scuola può erogare agli Allievi contributi per missioni di studio e ricerca all'estero e in Italia non finanziate o finanziate solo parzialmente da altre istituzioni (Università, Collegi, Fondazioni ecc.). Gli Allievi possono farne richiesta, con le modalità indicate dagli Uffici, solo a partire dal secondo anno di corso. La fondatezza della richiesta e la pertinenza con il progetto formativo e di ricerca della Scuola viene valutata dalla Commissione Missioni, nominata annualmente dai Consigli di Classe e composta da 3 docenti (di cui uno nominato Presidente) e due Rappresentati degli Allievi. Circa le richieste pervenute, la Commissione Missioni definisce una propria proposta di finanziamento sulla quale delibera il Consiglio di Classe di appartenenza.
7. Subordinatamente alle disponibilità di bilancio, la Scuola può anche erogare agli Allievi dei contributi per la partecipazione ad eventi e progetti promossi dalla Rete Italiana degli Allievi delle Scuole di Studi Superiori Universitari. Gli Allievi possono farne richiesta con le modalità indicate dagli Uffici. Il Preside della Classe valuta le richieste e definisce l'importo e le modalità di erogazione del contributo.
8. Il Consiglio di Classe affida a ciascun Allievo un tutor che lo aiuterà nell'orientamento nel mondo universitario e nella realizzazione del proprio progetto formativo all'interno della Scuola. Almeno una volta all'anno ciascun Allievo deve aggiornare il proprio tutor circa l'andamento dei propri studi.



TITOLO V

CARRIERA INTERNA

Art. 13 - Attività dei Corsi ordinari

1. Gli Allievi seguono le attività didattiche dei Corsi ordinari della Scuola conformemente alla programmazione didattica ed alla sua articolazione nei semestri, approvata per ciascuna delle due Classi. Durante i loro studi, gli Allievi sono guidati dal tutor di riferimento e dai docenti della Scuola e si avvalgono della collaborazione di Allievi più anziani ed eventualmente degli studenti di dottorato e assegnisti.

2. Gli Allievi seguono due corsi interni ogni anno all'interno del proprio ciclo di studi e le attività seminariali previste. Gli Allievi, entro i termini indicati dagli Uffici, devono predisporre, sentito il proprio tutor di riferimento ove necessario, il proprio piano di studi conformemente alla programmazione didattica, per l'approvazione del Preside della Classe. In particolare gli Allievi:

- possono, con richiesta opportunamente motivata, sostituire i corsi non fondamentali previsti per la loro annualità con corsi previsti per annualità e Ambiti diversi;
- nell'ambito del proprio ciclo di studi, sono comunque tenuti a scegliere almeno un corso tra quelli attivati al di fuori del proprio Ambito di appartenenza. Tale regola non si applica nel secondo ciclo agli Allievi che hanno già ottenuto il diploma di primo livello.

3. I corsi interni si concludono con un esame. La Scuola organizza due appelli: il primo entro un mese dall'ultima lezione del corso, il secondo dopo almeno quindici giorni dal primo e comunque entro due mesi dall'ultima lezione del corso. Su richiesta del Docente del corso in casi speciali e motivati, il Preside può autorizzare una diversa articolazione temporale degli appelli. Gli Allievi sostengono l'esame esclusivamente nei due appelli previsti; solo in caso di problemi di salute o gravi motivi personali, di famiglia o di forza maggiore il Preside può autorizzare un appello eccezionale, previo parere del docente che ha tenuto il corso, oppure può autorizzare l'Allievo a seguire un corso in sostituzione nello stesso semestre o in quello successivo. In tutti gli altri casi, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15, l'esame non sostenuto o sostenuto con giudizio negativo o inferiore ai 24/30 comporta la decadenza.

4. Gli esami sono tenuti dal titolare del corso, eventualmente affiancato da almeno un professore, ricercatore o cultore della materia della Scuola, di altro Ateneo o di altro Ente di ricerca esperto della materia. La commissione attribuisce un voto in trentesimi che viene registrato agli atti con l'eventuale aggiunta di una lode di merito.

5. Con l'autorizzazione del Preside, sentito il tutor di riferimento, è possibile anticipare di un anno uno dei corsi interni e seguirne fino ad un massimo di tre nel corso di un anno accademico

6. Gli Allievi possono prevedere corsi interni in sovrannumero, mutuandoli anche dall'altra Classe o Ambito, comunicando agli Uffici tale integrazione del proprio piano di studi. Gli esami in sovrannumero non costituiscono l'anticipo di corsi degli anni successivi di cui al comma 5 e concorrono, in caso di superamento dell'esame, come gli altri corsi interni ed i corsi universitari, alla formazione della media.

7. Gli Allievi che decidano di utilizzare i programmi di mobilità studentesca, limitatamente al periodo in cui sono coinvolti nei programmi di mobilità, sono esentati dal rispetto degli obblighi relativi ai corsi interni, cui non potranno partecipare. Il premio di studio conferito in base ai requisiti del periodo di mobilità viene sospeso fino all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 12, comma 3.

8. Gli Allievi che utilizzano i programmi di mobilità devono recuperare i corsi interni, qualora non siano stati anticipati, entro la fine dell'anno accademico successivo a quello in cui si è svolto il programma di



mobilità. Gli Allievi che recuperano, con le modalità sopra descritte, i corsi interni non svolti durante il periodo di mobilità studentesca, hanno diritto a recuperare il premio di studio sospeso.

9. I corsi possono essere impartiti anche in lingua inglese o altra lingua straniera.

Art. 14 – Passaggio d’anno

1. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione ai Corsi ordinari della Scuola gli Allievi devono aver superato entro il 31 dicembre successivo all’anno accademico di riferimento tutti gli esami dei corsi interni previsti dalla Scuola e aver sostenuto, entro la sessione invernale, tutti gli esami previsti dal piano di studi del corso cui sono iscritti presso l’Università oppure conseguito almeno 60 CFU; per l’ammissione al ciclo di studi biennali di secondo livello di cui al precedente art. 8, gli Allievi dovranno aver ottenuto la laurea di primo livello entro e non oltre il 31 dicembre.

2. Gli Allievi vengono ammessi in via provvisoria all’anno successivo e, dopo la sessione invernale, la Scuola verifica che gli obblighi previsti dal precedente art. 11 siano rispettati e perfeziona il passaggio d’anno degli Allievi.

3. I Diplomandi del percorso di studi triennale vengono ammessi in via provvisoria all’anno successivo (e quindi al ciclo di studi di secondo livello) ed il passaggio d’anno si perfeziona solo una volta adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 11, comma 2, lett. e) e comunicata l’iscrizione ad un corso di laurea magistrale presso l’Università di Pavia o altra Università convenzionata.

4. Gli Allievi che, alla fine del terzo anno, si iscrivano ad un corso di laurea magistrale afferente ad una Classe o Ambito diversi da quelli del triennio, saranno iscritti di diritto alla Classe e Ambito cui afferisce il corso di laurea magistrale.

5. Gli Allievi che, al momento dell’iscrizione al corso di laurea magistrale e del passaggio al ciclo di secondo livello dei Corsi ordinari, debbano recuperare dei debiti formativi, accederanno al secondo anno del biennio dei Corsi ordinari se durante il primo anno avranno adempiuto tutti gli obblighi previsti dalla Scuola e sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studi del corso cui sono iscritti presso l’Università oppure conseguito almeno 60 CFU entro la sessione invernale.

Art. 15 – Ammissione sotto condizione

1. In casi eccezionali, qualora non siano adempiuti gli obblighi di cui al precedente art. 11, comma 2, lett. a), b), c), d), i), per problemi di salute o gravi motivi personali, di famiglia o di forza maggiore, e dietro presentazione di adeguata documentazione, un Allievo può richiedere l’ammissione sotto condizione all’anno successivo.

2. Il Preside della Classe, dopo una prima valutazione della fondatezza, propone al Senato Accademico la richiesta dell’Allievo.

3. Il Senato Accademico, valutate le gravi motivazioni, può ammettere sotto condizione l’Allievo all’anno successivo. In tal caso, l’Allievo dovrà adempiere, inderogabilmente entro la fine dell’anno accademico cui è stato ammesso sotto condizione, agli obblighi accademici ed interni previsti per il suo anno. In caso contrario il Senato accademico delibera la perdita dello status di Allievo.

4. Gli Allievi ammessi sotto condizione non beneficiano del premio di studio previsto per il loro anno ma avranno diritto a recuperarlo se, previo parere positivo del Senato Accademico, durante l’anno in cui sono



sotto condizione adempiranno a tutti gli obblighi previsti dalla Scuola, inclusi quelli relativi al recupero delle inadempienze dell'anno precedente.

5. Gli Allievi possono essere ammessi sotto condizione solo per una volta in tutta la carriera interna presso la Scuola.

Titolo VI

TESI ED ESAMI FINALI

Art. 16 – Tesi finale: tipologia

1. Al termine del proprio ciclo di studio gli Allievi devono predisporre una tesi finale disciplinata dalle linee guida approvate dal Consiglio di Classe. Il lavoro deve essere sufficientemente diversificato e originale rispetto a quello svolto per la redazione della tesi di laurea conseguito presso l'Università di appartenenza.

2. Le tesi finali possono essere triennali, biennali e di licenza a seconda del ciclo di studi del diplomando. In particolare:

- la tesi finale di licenza triennale è necessaria per il conseguimento del diploma di licenza triennale primo livello e viene predisposta dagli Allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al ciclo triennale dei Corsi ordinari e hanno conseguito la laurea triennale;
- la tesi finale di licenza biennale è necessaria per il conseguimento del diploma di licenza biennale di secondo livello e viene predisposta dagli Allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al ciclo biennale dei Corsi ordinari, hanno conseguito la laurea magistrale;
- la tesi finale di licenza è necessaria per il conseguimento del diploma di licenza a ciclo unico e viene predisposta dagli Allievi che hanno soddisfatto tutti gli obblighi relativi ai Corsi ordinari ed hanno conseguito la laurea magistrale a ciclo unico.

3. La tesi finale può essere redatta in lingua inglese.

Art. 17 – Regole per la predisposizione delle tesi finali

1. Per ogni tesi finale di qualsiasi tipo è previsto un relatore indicato dal diplomando, che deve essere un docente universitario o della Scuola ovvero una figura di spicco nell'ambito disciplinare prescelto. Il relatore può essere il docente che ha seguito la tesi di laurea.

2. Il diplomando ed il relatore individuano il titolo provvisorio della tesi. Entro il termine previsto dalle linee guida operative predisposte dagli Uffici, che comunque deve essere almeno due mesi prima della data di discussione della tesi, il diplomando deve comunicare agli Uffici, secondo la modulistica prevista, il nome del relatore ed il titolo provvisorio della tesi.

3. Il Preside di Classe valuta il titolo e attribuisce il titolo definitivo secondo i termini previsti dalle linee guida. Nomina altresì un controrelatore interno tra i docenti ed i ricercatori della Scuola e, se opportuno, un correlatore, che, su motivata richiesta dell'Allievo può essere individuato tra docenti non appartenenti allo IUSS.

4. Il relatore:

- a. verifica l'originalità del lavoro di tesi finale rispetto alla tesi di laurea (anche consultandosi con il correlatore ove previsto);
- b. segue l'Allievo nel lavoro di ricerca e redazione;



- c. presenta la tesi del diplomando il giorno della discussione, a cui è presente anche il correlatore;
 - d. decide se la tesi è matura per la presentazione alla discussione finale e determina la sessione utile.
5. Entro il termine previsto dalla linee guida, di norma pari a quindici giorni prima della seduta di diploma, gli Allievi consegnano agli Uffici la domanda di diploma redatta secondo la modulistica prevista e una copia della tesi.
6. Le tesi devono rispettare prescrizioni previste dalle linee guida operative comunicate dagli Uffici con apposito avviso e/o pubblicate sul sito.

Art. 18 – Esami finali

1. Una volta conseguita la laurea triennale e/o la laurea magistrale, gli Allievi sostengono l'esame finale che consiste nella discussione pubblica davanti a una Commissione della tesi finale.
2. La Scuola prevede almeno due sedute di diploma durante l'anno secondo un calendario predisposto dagli uffici.
3. In casi eccezionali, per problemi di salute o gravi motivi personali, di famiglia o di forza maggiore, ovvero tirocini previsti dagli eventuali percorsi post-laurea intrapresi dagli Allievi e dietro presentazione di adeguata documentazione, un Allievo può richiedere una proroga alla prima seduta di diploma dell'anno successivo. La richiesta deve essere presentata secondo le modalità e i termini indicati nelle linee guida operative ed il Consiglio di Classe, su proposta del Preside, decide circa la concessione della proroga. La proroga può essere concessa soltanto una volta.
4. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Classe ed è composta da almeno tre membri, di cui almeno due scelti fra professori e ricercatori della Scuola.
5. La discussione della tesi finale viene valutata dalla Commissione attraverso una valutazione espressa sulla base di linee guida comuni approvate da entrambi i Consigli di Classe, che terrà conto anche della carriera interna dell'Allievo e delle eventuali sanzioni disciplinari.

Art. 19 – Norme finali

1. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo della Scuola.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nello Statuto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
4. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento dei Corsi Ordinari emanato con Decreto del Direttore n. 28 del 02/05/2011 e, per quanto incompatibili, le disposizioni previste in materia dal Regolamento didattico della Scuola Universitaria Superiore di Pavia emanato con Decreto del Direttore n. 34 del 08/06/2006.